

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Lavoro Sportivo

Schema di D.LGS. recante **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021**, in attuazione della **LEGGE DELEGA N. 86 DELL' 8 AGOSTO 2019**

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” alla riforma del lavoro sportivo prevista dalla Legge di Delega n. 86 del 2019 e introdotta con l’ormai noto D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Sul testo, dopo l’avvenuta intesa nella seduta della Conferenza Stato/Regioni del 9 settembre u.s., verranno acquisiti, così come previsto dalle procedure parlamentari per i decreti legislativi, i pareri – benché non vincolanti - delle commissioni competenti di Camera e Senato. In seguito, il testo, ove terminasse il suo iter entro i termini dell’attuale legislatura, verrà approvato, con le eventuali modifiche, dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento mira ad una ulteriore definizione del quadro normativo sancito dalla riforma di settore, con particolare riferimento ai **principi di sostenibilità economica e finanziaria** del sistema sportivo, anche alla luce dell’introduzione dell’inedita figura del “lavoratore sportivo”, con la previsione di misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), e attraverso la razionalizzazione e il **coordinamento della disciplina** delle associazioni e società sportive con quella degli enti del **Terzo settore**. Le norme intervengono sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche al fine, tra l’altro, di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per gli enti sportivi, introducendo alcune importanti novità.

LA RIFORMA IN SINTESI

- ✓ facoltà per gli Enti sportivi dilettantistici di assumere anche la forma giuridica di società cooperative ed esclusione delle società di persone;
- ✓ possibilità per Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ ampliamento, in specifici casi, della facoltà di auto-destinazione degli utili e degli avanzi di gestione annuali;
- ✓ estensione della nozione di lavoratore sportivo, ora tale da includere anche nuove figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
- ✓ razionalizzazione della disciplina del dilettantismo, definendo i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, nonché posticipo dell’abolizione del vincolo sportivo;

- ✓ digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- ✓ riconoscimento della possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante e definizione della figura del volontario sportivo;
- ✓ sempre nell'area del dilettantismo, previsione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché tutele per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
- ✓ digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- ✓ riconoscimento della possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante e definizione della figura del volontario sportivo;
- ✓ sempre nell'area del dilettantismo, previsione di agevolazioni fiscali e contributive, nonché tutele per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Nello specifico il provvedimento consta di una prima parte dedicata alla forma giuridica degli enti sportivi e all'assetto societario del mondo sportivo, anche alla luce del coordinamento con la disciplina degli enti del Terzo settore, e di una seconda che affronta il tema del lavoro sportivo.

FORMA GIURIDICA ENTI SPORTIVI

In materia di enti sportivi, il provvedimento interviene sul Titolo II, Capo I, del D.lgs. 36/2021 - dedicato a società e associazioni sportive dilettantistiche - riconoscendo la possibilità che queste possano assumere anche le forme di <<**cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile>>, ovvero di **enti del Terzo settore**, costituiti ai sensi del Codice del Terzo settore ed iscritti sia al Registro unico nazionale del Terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Per le prime, al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e promozione dello sport e delle attività motorie, è riconosciuta la possibilità di **distribuire dividendi** ai soci - escluse le cooperative a mutualità prevalente - in misura non superiore all'ottanta per cento degli utili e/o degli avanzi di gestione annuali, quando gestiscano piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari (art. 3).

La misura è destinata a soggetti che sono stati, da un lato, penalizzati - in questi ultimi anni - ma che, dall'altro, sono tra quelli potenzialmente in grado di contribuire a far ripartire lo sport. L'obiettivo è quello di promuovere la crescita della popolazione attiva impegnata in attività motorie, introducendo forme di incoraggiamento agli investimenti che possano supportare l'avviamento e la promozione dello sport, assicurando, pertanto, maggiori mezzi e risorse che garantiscano la continuità con i principi alla base della riforma.

Gli **enti del Terzo settore**, invece, iscritti al RUNTS e che svolgono come **attività di interesse generale** quella **sportiva dilettantistica**, potranno iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 1); per questi è peraltro escluso il requisito dell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica come attività principale (art. 2).

FINANZIAMENTO TRAMITE SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITÀ ECC.

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, inoltre, si prevede che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, non rilevino ai fini della determinazione dei limiti alle attività secondarie e strumentali - che saranno introdotti dal decreto da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D.lgs. 36 del 2021 (art 4). Tale misura, è stata ritenuta necessaria per evitare il problema legato all'obbligo di introdurre negli statuti l'impegno a svolgere l'attività sportiva "in via stabile e principale"; in questo modo i proventi di natura diversa (come quelli da attività promo-pubblicitaria, che costituiscono in molti casi gli "unici" proventi), che sono da considerarsi come da attività secondaria e strumentale, non saranno soggetti in termini di volume d'affari ai già menzionati limiti.

Gli interventi sin qui trattati hanno l'obiettivo di rendere la riforma dello sport maggiormente coordinata con la disciplina del Terzo settore e con le sue più recenti modifiche, consentendo agli enti del Terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.

LAVORO SPORTIVO

Tra le modifiche più rilevanti introdotte dal provvedimento figurano quelle relative al Titolo III del D.lgs. 36/2021- Persone fisiche - in tema di tesseramento e, soprattutto, quello contenuto all'interno degli articoli da 13 a 26, che ne modificano il Titolo V, Capo I, dedicato alla riforma del lavoro sportivo.

1. TESSERAMENTO

Viene innanzitutto formulata una nozione di tesseramento come atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo status di <<oggetto dell'ordinamento sportivo>>, autorizzativo a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA o EPS (art. 6). Inoltre, l'età richiesta per prestare il proprio consenso al tesseramento è innalzata a **14 anni** (art. 7).

2. LAVORATORE SPORTIVO

Per quanto riguarda il lavoro sportivo, a differenza della disciplina originaria, il provvedimento include nella definizione di "lavoratore sportivo" <<**ogni tesserato** (...) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle **necessarie** per lo svolgimento di **attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale>> (art. 13);

Con tale formulazione vengono così ricomprese figure necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva come general manager, dirigenti addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, sport scientist, data analytics, etc., già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti nell'ambito del funzionamento del sistema sportivo.

Rimangono **fuori**, per espressa previsione, le mansioni di carattere **amministrativo-gestionale**, che potranno essere oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che rimarranno comunque assoggettate alla disciplina prevista per il lavoratore sportivo per la parte dedicata al trattamento pensionistico e tributario (art. 25).

Al fine di facilitare l'accesso alle professioni di lavoro sportivo, è prevista la possibilità, sia per le associazioni e società sportive dilettantistiche che per le società professionistiche, di stipulare contratti di **apprendistato professionalizzante** (per le società professionistiche, a partire dall'età di 15 anni fino ai 23 anni).

Le società sportive potranno infatti proporre contratti "anticipati" di lavoro sportivo a giovani promesse che decideranno, protetti da un contratto, se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport (art. 18).

In generale, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo - anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative - e si prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività in favore di ASD/SSD, fuori dall'orario di lavoro.

3. DILETTANTI E PROFESSIONISTI

L'articolo 26 chiarisce la distinzione tra il **dilettantismo** e il **professionismo**. L'area del professionismo <<è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con **finalità lucrative** (...)>>. L'area del **dilettantismo**, definita per la prima volta "in positivo", comprende le associazioni e le società sportive dilettantistiche, <<inclusi gli enti del Terzo settore(...)che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica(...)>>.

Viene peraltro eliminato il rinvio automatico agli indici di subordinazione di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015, escludendo la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente; è dunque consentita la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 13).

Nel lavoro sportivo **dilettantistico**, diversamente dal settore professionistico, il rapporto <<si presume oggetto di contratto di lavoro **autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa>> in presenza di due requisiti:

- la durata **massima** delle prestazioni pari a **18 ore settimanali** con lo **stesso datore** di lavoro (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive),
- lo svolgimento di prestazioni <<coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo>> in osservanza dei regolamenti di FSN/DSA/EPS (art. 16).

Sempre nell'area del dilettantismo, il provvedimento posticipa il termine di decorrenza riguardante l'abolizione del **vincolo sportivo** - inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta - al 31 luglio 2023, lasciando tempo alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate per la previsione di una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della sua durata massima (art.19).

È poi ammessa la possibilità per le società e associazioni sportive, le FSN, le DSA, gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., di avvalersi di **volontari**, a titolo totalmente gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese vive documentate (art. 17); si allinea così la disciplina del settore sportivo a quella più generale del Terzo settore.

Sono poi previste disposizioni ordinarie in materia di controlli sanitari dei lavoratori sportivi e di modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, che vanno ad aggiungersi a quanto previsto in materia di assicurazione economica per malattia e maternità, nonché di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro; analoghi interventi in tema di coperture assicurative sono disposti in favore dei volontari (artt. 20, 21, 22).

4. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Vengono **digitalizzati** gli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; l'obiettivo è quello di ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti per il mondo dello sport con un'importante diminuzione dei costi a carico di associazioni e società, mediante l'ammodernamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Questo consentirà, non solo di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto, ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale (art. 16).

Dunque, in linea con i principi della Legge Delega n. 86 del 2019 e del D. lgs. n. 39 del 2021, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche assumerà un ruolo centrale all'interno del sistema sportivo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite del suo braccio operativo - la società **Sport e Salute S.p.A.** -, ampliando i servizi al mondo del dilettantismo; oltre alla funzione di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, tale strumento consentirà la regolazione e semplificazione degli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

COMPENSI SPORTIVI

In tema di compensi sportivi viene integrata la disciplina precedente, prevedendo che i contributi previdenziali si applichino per la sola parte che eccede i **5.000** euro di compenso, mentre le ritenute fiscali per i compensi superiori a 15.000 euro.

A seguito della modifica, pertanto, i compensi sportivi fino ai 5.000 euro non saranno soggetti né a ritenute previdenziali né fiscali, quelli dai **5.001 a 15.000** euro saranno soggetti - per la parte eccedente i 5.000 euro - alle sole ritenute previdenziali; mentre per i compensi **che superano i 15.000** euro si applicheranno entrambe le ritenute (sempre rispettivamente all'eccedenza).

La **fascia non imponibile** fiscalmente è dunque innalzata a **15.000** euro (rispetto alla precedente di 10.000 euro).

La **contribuzione previdenziale**, invece, opererà già a partire dalla **soglia dei 5.001 euro**; tuttavia, fino al 31 dicembre 2027, il provvedimento prevede una riduzione del 50 per cento dell'imponibile contributivo e, conseguentemente, delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati (articoli 23 e 24).

Con il decreto correttivo si è inteso dunque individuare alcune nuove soluzioni commisurandole al multiforme mondo del dilettantismo, il quale, come è noto, comprende al suo interno realtà molto diverse dal punto di vista socioeconomico.

In generale, le novità introdotte mirano a rendere certo il riconoscimento della qualifica di "lavoratori" anche ai soggetti che operano nel mondo dello sport verso corrispettivo, non più qualificato come "reddito diverso" (art. 30, comma 1, lett. b); tali soggetti dovranno essere pertanto considerati, dagli enti previdenziali e assicurativi, oggetto di tutela sotto entrambi i profili. A partire dai 5.001 euro, è infatti riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico pur in assenza di ritenute fiscali. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto.

Rimane esclusa la natura retributiva degli importi erogati ai lavoratori sportivi a titolo di premio; quindi, percepiti non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati all'alea del risultato.